

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di Lecce
IL REVISORE UNICO

Verbale n. 9 del 17/07/2020	Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art.3 comma 4 Dlgs n.118/2011 e s.m.i.:".
--	--


L'anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di luglio, il sottoscritto dott. Pietro Paolo D'Aprile, nominato Revisore Unico del Comune di Salice Salentino con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2020, previa acquisizione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art.3 comma 4 Dlgs n.118/2011 e s.m.i.", ricevuta in data 16/07/2020 mediante posta elettronica;

Richiamato il punto 9.1 principio contabile All. 4/2 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che stabilisce che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;

Premesso che:

- il D.Lgs. 267/2000 agli artt. 189 e 190 fornisce la definizione di residuo attivo e di residuo passivo rispettivamente in termini di somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio, e di somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;
- il D.Lgs. 118/2011 all'art 3 comma 4 fornisce precisazioni in merito alla gestione dei residui attivi e passivi ed alle reimputazioni delle entrate e delle spese riaccertate necessarie per il rispetto dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 dello stesso decreto legislativo;
- il D.Lgs. 267/2000 all'art. 228, comma 3, dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 l'art. 3, comma 4, stabilisce che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- il D.Lgs. 118/2011, allegato n. 4/2 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al punto 9.1 fornisce importanti indicazioni in merito alla gestione dei residui e fra le altre cose precisa che: le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire nell'entrata degli esercizi successivi l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. Nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si scrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni. Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili
- dall'anno 2015 i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 sono entrati in vigore per tutti gli enti locali;

Rilevato che il riaccertamento si rende necessario per consentire pagamenti di obbligazioni giuridicamente perfezionate nei corso dei precedenti esercizi ma divenute esigibili nel corso del 2019 sulla base delle



dichiarazioni. dei responsabili di servizio competenti;

Rammentalo che l'operazione è consentita esclusivamente per le suddette fattispecie in quanto operazioni di riaccertamento di obbligazioni giuridicamente non perfezionate entro il 31/12/2019 potrebbero comportare il rischio di elusione ai fini del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica di cui art. 1 commi 709-712 legge 208/2015;

Visto il risultato del riaccertamento ordinario allegato alla proposta di deliberazione;

Rilevato che il FPV, a seguito del riaccertamento dei residui passivi e attivi dell'esercizio 2019, risulta determinato come segue:

PARTE CORRENTE E CAPITALE	ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2020
Residui passivi reinputati	€ 3.821.951,13
Residui attivi reinputati	€ 3.204.503,41
Differenza= FPV	€ 617.447,72

Pertanto il FPV all'01/01/2020 da riportare in entrata all'esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020/2022 sarà di € 617.447,72 composto da € 171.603,19 per la Parte corrente e di € 445.844,53 per parte in Conto capitale;

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

esprime **PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art.3 comma 4 Dlgs n.118/2011 e s.m.i.".

Salice salentino, 17/07/2020

L'Organo di Revisione

